

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 717

del 23-5-2018

## O G G E T T O

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss n. 8 Berica e i Soggetti accreditati titolari di centri diurni per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale.

Proponente: UOC Disabilità e non autosufficienza - DISTRETTO OVEST  
Anno Proposta: 2018  
Numero Proposta: 805

Il Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest, congiuntamente al Direttore f.f. dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est, riferisce:

La Regione Veneto, con legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell'assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali.

A tal fine, con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Ulss e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta accreditate quali centri diurni per persone con disabilità, che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie semiresidenziali.

Il nuovo schema di accordo supera le disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 1303/2012, finalizzata a regolare i rapporti di collaborazione per il medesimo fine.

Compete all'Azienda ULSS stabilire le tipologie, le quantità e i corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare, nonché le modalità delle verifiche e dei controlli, tramite la stipula di detti accordi.

L'allegato schema di accordo contrattuale (All. 1), redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 1438/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituisce la forma contrattuale da sottoporre alla firma dei sottoelencati Soggetti erogatori dei servizi semiresidenziali "Centri diurni per persone con disabilità", insistenti sul territorio aziendale, accreditati ai sensi della citata L.R. 22/2002 e disciplinati con DD.G.R.V. nn. 84/2007 e 740/2015:

#### Distretto Est

- La Fraglia/Agape Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.IVA 02215660248);
- Primavera '85 Società Cooperativa Sociale (C.F. 01758200248);
- Fondazione Candida Stefani e fratelli (C.F. 95008020240 – P.IVA 00882820244);
- Fondazione Ferruccio Poli (C.F. 95096720248 – P.IVA 03464930241);
- Il Nuovo Ponte Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01658320245);
- L'Eco Papa Giovanni XXIII Società Cooperativa Sociale (P.IVA 0241830244);
- Margherita Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01939680243);
- Easy Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03063170249);
- MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03370520284).

#### Distretto Ovest

- ANFFAS di Lonigo (C.F./P.I. 95067870246)
- IPAB Villa Serena di Lonigo (C.F./P.I. 00737970244)
- Piano Infinito Società Cooperativa Sociale di Montecchio Maggiore (C.F./P.I. 02372680245)
- Moby Dick Società Cooperativa Sociale di Arzignano (C.F./P.I. 02374810246)
- Primula Società Cooperativa Sociale di Valdagno (C.F./P.I. 02330770245)
- Studio Progetto Società Cooperativa Sociale di Cornedo Vic.no (C.F./P.I. 00895600245)
- Recoaro Solidale Società Cooperativa Sociale di Recoaro Terme (C.F./P.I. 02345230243).

Dette unità di offerta sono inserite nel Piano di Zona aziendale, strumento di programmazione locale, attuativa di quella socio-sanitaria regionale, integrata da una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria globale.

L'allegato schema di accordo contrattuale configura un'azione congiunta tra pari, finalizzata a mantenere e sviluppare il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso interventi a carattere educativo, riabilitativo e assistenziale a sostegno della domiciliarità, con caratteristiche di uniformità su tutto il territorio aziendale.

Detto schema di accordo contrattuale è frutto di un fattivo confronto mosso dalla ricerca di strategie per il miglior raggiungimento dei risultati e, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, sono state inserite le seguenti specifiche:

- all'art. 2, al fine di dettagliare ed uniformare le modalità di erogazione del servizio oggetto di accordo, si fa rimando agli allegati 1/A e 1/B quali documenti tecnici integrativi per la gestione del servizio semiresidenziale a favore di persone con disabilità. Inoltre, al medesimo articolo, si richiama l'attenzione dei soggetti accreditati sull'obbligo di cui all'art. 15 della L.R. n. 23/2012 di pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio annuale, con evidenziazione dei finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione;
- all'art. 3, è stato evidenziato l'obbligo in capo all'Azienda ULSS di acquisire idonea certificazione antimafia da parte degli erogatori privati al momento della stipula dell'accordo;
- all'art. 4, in materia di remunerazione e pagamento delle prestazioni, si è ritenuto di dettagliare l'ammontare delle rette giornaliere, comprensive della quota sanitaria e della quota sociale. Dette rette vengono applicate in ragione della tipologia dell'utenza e fissate per il primo anno di vigenza dell'accordo medesimo.

Inoltre, è stato introdotto il seguente articolo, aggiuntivo dello schema-tipo regionale:

- art. 10, tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.

L'accordo decorre dall' 1/01/2018, con validità triennale, fatto salvo l'aggiornamento delle rette per il graduale avvicinamento alle disposizioni di cui alla DGRV 740/2015, che seguirà i tempi previsti dagli *step* fissati con successiva DGRV 947/2017.

Per quanto concerne la connessa programmazione economica, si dà atto che, con deliberazioni aziendali nn. 545/2018 e 572/2018, i costi sono stati previsti nel bilancio economico preventivo per l'anno in corso, nella misura fissata dai livelli essenziali di assistenza e nel rispetto degli adeguamenti tariffari previsti dalle citate deliberazioni di Giunta Regionale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato schema di accordo contrattuale (All.1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss n. 8 Berica e i Soggetti accreditati privati titolari di centri diurni per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale ed elencati in premessa;
2. di dare atto che l'accordo di cui al precedente punto 1. è frutto di un fattivo confronto mosso dalla ricerca di strategie per il miglior raggiungimento dei risultati;
3. di riferire che, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, sono state inserite le specifiche indicate in premessa, quali elementi atti a favorire lo sviluppo della rete dei servizi e del rapporto di partnership tra i contraenti;
4. di dare atto che l'accordo decorre dall' 1/01/2018, con rinnovo triennale, fatto salvo l'aggiornamento delle rette per il graduale avvicinamento alle disposizioni di cui alla DGRV 740/2015, che seguirà i tempi previsti dagli *step* fissati con successiva DGRV 947/2017;
5. di affidare al Responsabile dell'UOS Disabilità il controllo dell'adeguata applicazione del presente accordo;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario  
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 24-5-2018 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 24-5-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

## AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfini n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

### SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'

#### Servizio Semiresidenziale

tra

**l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica** (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza, Viale Rodolfini n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Giovanni Pavese, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente \_\_\_\_\_ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, p.iva/c.f. \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- a) la Regione del Veneto con L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- b) l'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- c) l'articolo 15, comma 2, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- d) l'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai*



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

## AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

*soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;*

- e) l'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;*
- f) l'articolo 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;*
- g) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- h) il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- i) le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- j) l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

## AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA  
COD. REGIONE 050-COD. U.L.S.S.508 COD.FISC. E.P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV  
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it  
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it  
www.aulss8.veneto.it

- k) è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- l) la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS nella misura del 67,5% e della quota sociale a carico dell'Ente Locale nella misura del 32,5%, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- m) il Soggetto \_\_\_\_\_ è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) \_\_\_\_\_ di n. \_\_\_ posti/posti letto in virtù del provvedimento \_\_\_\_\_ e dell'accREDITAMENTO istituzionale per n. \_\_\_\_\_ di posti/posti letto della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta \_\_\_\_\_ accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale, nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

### Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- a) garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- b) garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- c) garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- d) garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

## AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfini n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail [protocollo@aulss8.veneto.it](mailto:protocollo@aulss8.veneto.it)

PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta Regionale;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- e) osserva quanto previsto in merito alle procedure di accoglienza e di gestione dei progetti a favore degli ospiti, descritte nei Documenti Tecnici Integrativi 1/A e 1/B, allegati al presente Accordo contrattuale;
- f) pubblica sul proprio sito internet, in ottemperanza all'art. 15 della L.R. n. 23/2012, il bilancio annuale nei cinque anni successivi alla stipula dell'accordo contrattuale, con caratteristiche di completezza e facile accessibilità da parte degli utenti, evidenziando in maniera adeguata quanto ricevuto dalla Pubblica Amministrazione.

### Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nei Documenti Tecnici Integrativi 1/A e 1/B, allegati al presente Accordo contrattuale.

### Articolo 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime, determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

Le rette giornaliere complessive, comprensive della quota sanitaria e della quota sociale, applicabili nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni accreditati ricompresi nel



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

## AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA  
COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV  
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it  
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it  
www.aulss8.veneto.it

presente accordo, sono fissate per il primo anno di vigenza dell'accordo contrattuale come segue:

- €. \_\_\_\_\_ (IVA inclusa laddove applicata) per il primo livello di gravità;
- €. \_\_\_\_\_ (IVA inclusa laddove applicata) per il secondo livello di gravità;
- €. \_\_\_\_\_ (IVA inclusa laddove applicata) per il terzo livello di gravità.

Tali rette giornaliere sono comprensive del servizio di trasporto e di accompagnamento a carico dell'Ente gestore a favore dell'ospite dalla sua abitazione al Centro e ritorno.

L'aggiornamento delle rette per il graduale avvicinamento alle disposizioni previste dalla DGRV 740/2015 seguirà i tempi previsti dagli *step* fissati con DGRV 947/2017.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta.

La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.

Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2018 e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

## AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.S.S.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

### **Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

### **Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

### **Articolo 10 - Tutela dati personali**

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti aziendali, il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e confirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

**Articolo 11 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.

**Articolo 12 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

**Articolo 13 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS \_\_\_\_\_  
*Il Direttore Generale*

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*

**Data** \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 11 - Controversie.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS \_\_\_\_\_  
*Il Direttore Generale*

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*

**Data** \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1/A

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO  
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE  
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI  
TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI  
EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI  
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'  
IN CARICO ALL'AZIENDA ULSS 8 BERICA**

### Servizio Semiresidenziale

Ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A della DGR n. 1438 del 5 settembre 2017 le parti concordano quanto segue:

#### **1. Servizio Semiresidenziale "Centro Diurno per persone con disabilità"**

Il Centro Diurno per persone con disabilità", definito dalla DGR 84/2007 e successiva DGR 740/2015-Allegato A, è un "servizio territoriale rivolto a persone con disabilità con diversi profili di non autosufficienza, cui fornisce interventi a carattere educativo, riabilitativo e assistenziale" La finalità del Centro Diurno è riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue, ed è rivolto a persone con disabilità in età post-scolare con diversi profili di autosufficienza.

Può ospitare fino a 30 persone, organizzate in gruppi.

Può essere composto da una o più strutture stabili inserite in un contesto territoriale, ciascuna entità con un proprio nucleo di operatori e un coordinamento.

La fruizione del Centro diurno da parte di persone con disabilità si caratterizza per una frequenza costante e stabile durante le ore diurne e da un programma di attività organizzate interne o esterne alla struttura.

La struttura è aperta e funzionante per l'utenza per n. 5 giorni la settimana, con orario giornaliero di norma dalle ore 9,00 alle ore 16,00, per un totale di 35 ore settimanali. Può essere prevista una flessibilità in entrata e in uscita dal centro, nel rispetto della frequenza settimanale complessiva di 35 ore. L'apertura della struttura deve essere garantita per totali 225 (duecentoventicinque) giorni l'anno ad esclusione della pausa estiva, delle vacanze natalizie e pasquali e delle chiusure per programmazione, formazione e aggiornamento del personale. Tale numero di giornate di apertura sarà portato gradualmente al numero di giornate (227) previste dalla DGR 740/2015 a decorrere dalla 3<sup>a</sup> annualità.

Il calendario delle giornate di apertura deve essere a disposizione di tutti gli interessati e ogni anno dovrà essere trasmesso dall'Ente all'U.O.S. Disabilità, entro la fine di novembre con riferimento all'anno successivo, specificando eventuali cambi orari e giornate aggiuntive del centro diurno.

#### **2. Beneficiari**

Possono accedere al Centro Diurno persone con disabilità dai 16 ai 65 anni, in possesso della certificazione di handicap ai sensi della L. 104/92, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS o in carico all'Azienda ULSS ai sensi della normativa vigente.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA  
 COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV  
 Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it  
 PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it  
 www.aulss8.veneto.it

Al compimento del 65° anno di età, l'utente può continuare il percorso semiresidenziale secondo un progetto personalizzato alternativo al centro diurno, con spesa sociale a carico dell'utente medesimo, che potrà eventualmente avvalersi di una partecipazione economica da parte del comune di residenza, cui inoltrare la richiesta. La quota sanitaria, invece, sarà sostenuta dall'Azienda e quantificata sulla scorta del progetto personalizzato, nonché concordata con l'Ente erogatore.

L'Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale l'U.O.S. Disabilità ha autorizzato l'inserimento previa valutazione tramite SVAMDI (Scheda di valutazione multidimensionale prevista dalla DGR 2960/2012 le cui linee guida e di calcolo sono definite con DGR 1804/2012), in sede di UVMD.

In caso di mancata accoglienza, l'Ente deve darne puntuale motivazione in forma scritta.

In caso di indisponibilità all'inserimento da parte dell'Ente esso è tenuto a darne puntuale motivazione in forma scritta all'Azienda ULSS entro 10 giorni dalla richiesta.

### 3. Modalità di gestione

- Il presente documento tecnico integrativo non impegna questa Azienda ULSS alla copertura economica di tutti i posti accreditati, se non occupati da persone con disabilità il cui inserimento sia stato autorizzato da questa Azienda ULSS.
- L'Ente si impegna a garantire il numero di operatori, la loro professionalità e il loro regolare inquadramento del rapporto di lavoro, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, ed eventuali integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, ivi compreso il personale dipendente di un soggetto terzo, cui siano affidati in tutto o in parte l'esecuzione del servizio.
- L'Ente s'impegna a mantenere degli standard di personale ai sensi di quanto previsto dalla DGR 740/2015, nonché tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento.
- L'Ente invia semestralmente all'Azienda ULSS un elenco aggiornato degli operatori in servizio, con relativo titolo professionale, presso ciascuna struttura semiresidenziale.
- L'Ente si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti.
- Il responsabile rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti, compresa l'Azienda ULSS.
- L'Ente, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui al presente accordo contrattuale, è autorizzato ad accogliere persone con disabilità non residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica e persone con disabilità paganti ovunque residenti, nei posti accreditati di Centro Diurno, di diverso livello assistenziale, non utilizzati dall'Azienda ULSS 8 Berica.

L'Ente è tenuto ad informare l'Azienda ULSS di qualsiasi inserimento diverso da quelli autorizzati secondo la procedura descritta nel presente documento.

Qualora sussistano i presupposti per un inserimento da parte dell'Azienda ULSS e il posto risulti occupato da un utente inserito privatamente e pagante in proprio, l'Ente è tenuto a rendere disponibile entro 30 (trenta) giorni di calendario il posto occupato.

#### 4. Contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni del Centro Diurno

Il contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni nel Centro Diurno è classificato nelle seguenti tipologie illustrate in dettaglio nell'Allegato 'A' della DGR 740/2015 di seguito riassunte:

- 1) attività nell'area delle autonomie personali e sociali;
- 2) attività socio ricreative espressive ordinarie;
- 3) attività occupazionali e di laboratorio finalizzate a prodotto finito;
- 4) percorsi educativo occupazionali esterni (in collaborazione con il SIL, se previsti dai progetti individualizzati);
- 5) attività infermieristiche e riabilitative integrative (se previste nel progetto individualizzato e a carico dell'ULSS);
- 6) attività aggiuntive (senza oneri aggiuntivi a carico del Fondo Sanitario Regionale – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza);
- 7) trasporto per l'accesso ai Centri Diurni (i cui costi costituiscono LEA socio-sanitario aggiuntivo regionale, ai sensi L.R.1/2008, articolo 5);
- 8) vitto presso il Centro Diurno (L. 7/1999, articolo 55).

#### 5. Accesso al servizio

L'accesso al servizio avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute.

Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza.

L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di domanda all'Azienda ULSS da parte dell'amministratore di sostegno/tutore/curatore o di un familiare.

Detta domanda è valutata in sede di UVMD da parte dell'Azienda ULSS, tramite la U.O.S. Disabilità e la risposta è inviata agli interessati nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'inserimento al centro diurno è disposto formalmente dall'Azienda ULSS per il tramite del Responsabile dell'U.O.S. Disabilità con nota scritta che sarà indirizzata all'Ente accreditato, alla persona con disabilità quando possibile, alla famiglia, all'amministratore di sostegno/tutore/curatore, al Comune di appartenenza e ai servizi specialistici, se coinvolti prima dell'inizio dell'inserimento.

L'Azienda ULSS comunica all'Ente con apposita nota i dati utili relativi alla persona ospitata, su autorizzazione della medesima persona quanto possibile, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o del suo familiare di riferimento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 75, 85 e 86).

La nota contiene:

1. i dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo di residenza e codice fiscale;
2. il nominativo e recapito di un referente per gli aspetti giuridici ed economici (familiare, tutore, amministratore di sostegno);
3. la data dell'UVMD di approvazione dell'inserimento;
4. la data di inizio inserimento (sulla base degli accordi intervenuti tra referente del caso ed Ente gestore), la durata del percorso educativo-riabilitativo-assistenziale e l'eventuale previsione della cessazione o proroga;
5. il contributo economico (inteso quale concorso di spesa ai costi complessivi che l'ente si trova a sostenere) annuale e giornaliero, derivante dalla valutazione effettuata tramite scheda S.Va.M.Di,

l'indirizzo educativo-riabilitativo-assistenziale potrà essere ridefinito (tramite UVMD) entro i primi 3 mesi qualora emergano incongruenze rispetto al percorso individuato;

6. il referente del caso dell'Azienda ULSS definito in sede di UVMD;
7. l'indicazione del numero di ore settimanali frequentate;
8. le modalità di trasporto al centro diurno.

Ogni variazione degli elementi contenuti nella nota dovrà essere tempestivamente comunicata in modo formale agli stessi destinatari.

L'Ente, contestualmente all'inserimento, rilascia all'Azienda ULSS una attestazione scritta sulla data di effettivo inizio.

In sede di attivazione dell'inserimento, verranno forniti anche i seguenti dati, tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (artt. 76, 85 e 86) – Codice in materia di protezione dei dati personali:

- il nominativo e recapito di un referente per gli aspetti giuridici ed economici (tutore, amministratore di sostegno, curatore);
- i dati relativi all'anamnesi e agli aspetti assistenziali, sanitari, comportamentali e socio-familiari nonché ogni elemento utile a una maggiore comprensione della situazione della persona con disabilità, comprese le eventuali terapie farmacologiche, numero di tessera sanitaria e nominativo del medico di medicina generale;
- eventuale relazione dello specialista nel caso la persona sia in carico ad un servizio specialistico e da una relazione sul percorso educativo/assistenziale qualora la persona provenga da un altro centro diurno o dalla scuola;
- gli obiettivi generali dell'inserimento diurno, l'indirizzo educativo-riabilitativo-assistenziale stabilito dall'UVMD (sulla base della valutazione effettuata anche tramite scheda S.Va.M.Di);
- le modalità di verifica del progetto.

## 6. Progetto Globale e il Progetto Personalizzato

Il Progetto Globale in favore della persona con disabilità che accede al servizio semiresidenziale è approvato dalla UVMD che approva l'inserimento in struttura semiresidenziale.

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di inserimento, l'Ente invia tramite PEC all'Azienda ULSS il Progetto Personalizzato, redatto in conformità al Progetto Globale approvato in sede di UVMD, formulato in favore della persona con disabilità e concordato con medesima persona quando possibile, con il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o con il suo familiare di riferimento.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Ente invia tramite PEC all'Azienda ULSS il Progetto Personalizzato di ciascuna persona inserita, in accordo con i soggetti sopra indicati.

La ridefinizione del Progetto Personalizzato può essere richiesta dall'Azienda ULSS, anche entro una data antecedente al 31 dicembre, dall'Ente, dalla persona con disabilità quando possibile, dall'amministratore di sostegno, tutore o curatore, o dal suo familiare di riferimento.

All'incontro di ridefinizione del Progetto Personalizzato, l'operatore distrettuale, referente del caso, è presente qualora siano previste sostanziali modifiche rispetto al progetto in atto.

## 7. Regolamento dell'Ente

Ciascun Ente erogatore è tenuto a stilare un regolamento interno per la gestione dei rapporti tra la famiglia della persona con disabilità, il tutore/amministratore di sostegno e l'Ente stesso.

Il regolamento dovrà essere consegnato alla persona con disabilità, alla sua famiglia e al suo amministratore di sostegno/tutore/curatore, nonché all'ULSS n. 8 Berica - U.O.S. Disabilità.

In particolare tale documento regolamenterà, in forma standardizzata o personalizzata a seconda delle diverse situazioni:

- programmi e attività essenziali e/o aggiuntive (senza oneri aggiuntivi a carico del Fondo Sanitario Regionale per la Non Autosufficienza) di ciascuna unità di offerta, come previsto dall'allegato A della DGRV 740 2015;
- organizzazione della struttura;
- accessi dei familiari, amministratori di sostegno/tutori/curatori nella struttura, nonché dei rappresentanti delle Associazioni dei familiari.

Il regolamento e le eventuali modifiche dovranno essere comunicati all'U.O.S. Disabilità e ai soggetti sopraindicati. Il regolamento sarà sottoscritto dalla persona con disabilità, ove possibile, dall'amministratore di sostegno/ tutore/curatore ed eventualmente dalla famiglia.

### **8. Determinazione livelli assistenziali**

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2960 del 29 dicembre 2012 è stata approvata la nuova scheda SVaMDi, disponendo che tale strumento sia utilizzato dalle Aziende ULSS a partire dal 1 gennaio 2013 e che entro il 30 giugno 2013 le Aziende rivalutino tutti gli utenti dei centri di servizio residenziali e semiresidenziali per le persone con disabilità in possesso di impegnativa o di quota di rilievo sanitario.

Lo strumento SVaMDi è stato integrato con strumenti di valutazione sanitaria, di valutazione dei disturbi comportamentali e ulteriori valutazioni del funzionamento sociale e la sua gestione è stata informatizzata in sinergia con le attività definite dalla DGR 1059/2012.

Con la successiva DGR 1804 del 6 ottobre 2014 è stato approvato l'algoritmo per la determinazione del Punteggio di gravità con SVaMDi, collegato ai tre profili di gravità corrispondenti ai livelli essenziali previsti dalla programmazione regionale.

### **9. Orario e/o frequenza**

#### Frequenza a tempo pieno al Centro diurno

La frequenza a tempo pieno al Centro diurno è articolata su 35 ore settimanali per totali 225 (duecentoventicinque) giorni l'anno (si veda punto 1).

Al fine di garantire efficienza organizzativa e flessibilità (programmazione, formazione obbligatoria e riunioni d'équipe...) l'orario giornaliero potrà essere articolato diversamente, previo accordo con ULSS e famiglie, garantendo comunque il numero di 35 ore settimanali di servizio.

#### Frequenza a tempo parziale al Centro diurno

Le frequenze parziali possono avere articolazione sia sulla singola giornata che sulla settimana e vengono regolamentate come da DGR 740/2015-Allegato D.

### **10. Variazione Progetto Personalizzato: orario/frequenza, livello**

L'eventuale aggravamento delle condizioni di salute e del grado di autonomia dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'U.O. S. Disabilità aziendale inviante.

In caso di variazione della situazione personale dell'utente e/o richiesta di variazione, è necessario procedere con rivalutazione tramite SVAMDI in sede di UVMD. L'eventuale variazione della fascia abilitativo-assistenziale e/o variazione oraria con conseguente riconoscimento di nuova retta,

decorrerà dal primo giorno del mese successivo al momento in cui si saranno rese disponibili le risorse economiche necessarie.

Tale data non potrà essere antecedente alla data di approvazione in UVMD.

### 11. Assenze temporanee dal Centro Diurno

Come previsto dalla DGR 740/2015 l'assenza temporanea dal Centro Diurno comporta una rimodulazione della retta, secondo le percentuali descritte nella seguente tabella:

Modalità di assenza	Tipologia di assenza (*)	Percentuali di riduzione dei costi ribaltati sulle singole voci della produzione	Percentuali di riduzione della retta
Assenza continuativa	Dal 2° al 10° giorno di assenza	- 25% attività educative - 100% vitto - 100% materiale	- 8%
	Dal 11° al 30° giorno di assenza	- 25% trasporto - 100% vitto - 25% attività educative - 100% materiale	- 12%
	Dal 31° al 60° giorno di assenza	- 25% personale - 25% trasporto - 100% vitto - 25% attività educative - 100% materiale	- 27%
	Dal 61° giorno di assenza	Tariffa sospesa, con possibilità di: o Dimissione o Sospensione o Riformulazione progetto	- 100 %
Assenza non continuativa	Dal 81° giorno di assenza	Tariffa sospesa, con possibilità di: o Dimissione o Sospensione o Riformulazione progetto	- 100 %

(\*) Le assenze vanno valorizzate rispetto ai giorni di frequenza previsti dal progetto individualizzato e di apertura del Centro Diurno.

L'Ente è tenuto a dare tempestiva informazione scritta, anche tramite posta elettronica al Referente del caso e all'UOS Disabilità dell'assenza della persona con disabilità.

Dopo 60 giorni consecutivi di assenza durante i periodi di apertura del centro diurno, nella misura in cui al 61° giorno non sia ancora possibile il rientro della persona con disabilità, l'UVMD è tenuta a definire la data di dimissione salvo vi sia una data di rientro certa legata a motivi di salute.

### 12. Dimissioni dal servizio

Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni dal servizio:

#### a) Per trasferimento ad altra struttura

Qualora in sede di UVMD si ravvisi l'opportunità di un trasferimento della persona con disabilità in un altro centro diurno, viene definita la data di dimissione dal centro attuale e la data di inizio nel nuovo centro.

L'erogazione del corrispettivo cesserà in corrispondenza della data di dimissione dal centro diurno della persona con disabilità.

**b) Per volontà della persona con disabilità, famiglia, tutore/amministratore di sostegno**

Quando la persona con disabilità, la sua famiglia, tutore/amministratore di sostegno manifestano la volontà di dimissione l'azienda ULSS convoca l'UVMD al fine concordare un percorso educativo alternativo.

**c) Nei casi di assenze prolungate non giustificate**

Qualora si verificano assenze prolungate non giustificate da motivi oggettivi, l'Ente è tenuto a comunicare immediatamente la situazione al Referente del caso, che proporrà la convocazione dell'UVMD al fine di concordare l'eventuale dimissione.

**d) Su richiesta dell'Ente**

Nell'eventualità che l'Ente proponga di sospendere la frequenza di un ospite è tenuto a presentare all'Azienda ULSS richiesta di convocazione di una UVMD spigandone i motivi.

**e) Per la conclusione del Progetto Personalizzato**

Si intendono le dimissioni dal centro diurno della persona con disabilità per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Personalizzato a seguito delle verifiche effettuate tra Referente del caso, Ente erogatore e famiglia.

Nel caso del raggiungimento degli obiettivi prima della scadenza prevista dal progetto, l'Ente proporrà una verifica con Referente del caso e famiglia, tutore/amministratore di sostegno per concordare la data di dimissione che sarà successivamente formalizzata tramite comunicazione da parte del Responsabile della UOS Disabilità agli interessati.

In entrambi i casi l'erogazione del contributo cesserà in corrispondenza della data di dimissione dal centro diurno della persona con disabilità.

**f) Per decesso**

Nel caso di decesso l'Ente è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile della U.O.S. Disabilità. L'erogazione del corrispettivo cessa in corrispondenza della data di decesso della persona con disabilità.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi di dimissioni, l'Ente dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica per procedere agli adempimenti di competenza.

### **13. Modalità di registrazione delle prestazioni**

L'Ente provvede all'inserimento, entro le scadenze fissate dall'Azienda ULSS, di tutti i dati richiesti dalla Regione Veneto e dall'Azienda ULSS nei portali informatici regionali Atl@nte e Arcipelago, e altri dati eventuali, che alimentano il Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità (FAD), istituito con DDR 220/2015 e regolato con specifici atti amministrativi regionali.

La struttura si impegna a registrare le presenze giornaliere, alimentando il Portale regionale Atl@nte. L'ente titolare si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. inviante circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

L'Azienda ULSS, tramite la competente Unità Valutativa Multidimensionale, s'impegna a verificare e valutare la situazione dell'utente entro un termine di 30 giorni ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura. In ogni caso, al verificarsi dell'evento, la Struttura deve provvedere all'aggiornamento del Progetto Personalizzato.

Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente,



L'Azienda ULSS inviante, attraverso la competente UVMD, nell'ambito della propria attività ordinaria, può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell'inserimento nella struttura.

#### **14. Farmaci**

L'Azienda ULSS ha la facoltà di attivare un protocollo farmaci a favore delle persone con disabilità inserite presso i Centri Diurni al quale l'Ente è tenuto ad uniformarsi.

#### **15. Trasporto e mensa**

Così come da indicazioni regionali, i servizi di mensa, trasporto e accompagnamento delle persone con disabilità ai Centri Diurni sono da intendersi quale attività socio-sanitaria integrativa del Centro Diurno.

Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi di trasporto attrezzati per persone con disabilità, di proprietà o in uso a diverso titolo all'Ente, sui quali l'Ente medesimo deve garantire una adeguata manutenzione.

Deve essere garantita la disponibilità di un accompagnatore nei momenti di trasporto degli ospiti, in relazione alla gravità dell'handicap.

#### Orari

L'arrivo al Centro Diurno dovrà avvenire entro le 9.15, la partenza dal Centro non prima delle 15.45. L'arrivo del mezzo al domicilio della persona con disabilità non dovrà avvenire indicativamente prima delle 8.00, per il percorso di andata e dopo le 17.30, per il percorso di ritorno, salvo diversi accordi direttamente tra Ente gestore e amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità in merito all'organizzazione del servizio

Sarà cura dell'Ente erogatore informare direttamente la famiglia e per conoscenza l'U.O.S. Disabilità, di eventuali variazioni di orari, dovute a ritardi per cause impreviste o per cambiamenti di percorso.

Nell'eventualità che, per determinate situazioni, gli orari di cui sopra non potessero essere rispettati, l'Ente è tenuto a darne informazione al Distretto di competenza.

In ciascun automezzo dovrà essere presente un kit con tutto il materiale di prima necessità per far fronte ad eventuali bisogni dell'utente e a situazioni igienico-sanitarie che richiedano un intervento immediato.

Sarà cura della famiglia/Amministratore di sostegno/ tutore/curatore, provvedere alla fornitura degli ausili personali specifici che fossero necessari per garantire che la persona con disabilità in carrozzina possa essere trasportata in sicurezza a bordo dei mezzi attrezzati (es. appoggiatesta specifico per la carrozzina).

#### Autista e accompagnatore

A bordo di ciascun automezzo, oltre alla figura dell'autista, deve essere garantita la disponibilità di un accompagnatore nei momenti di trasporto degli ospiti, in relazione alla gravità dell'handicap.

Per quanto riguarda l'autista esso può essere un operatore del Centro Diurno o un dipendente di una ditta esterna ovvero un volontario.

L'accompagnatore dovrà essere un operatore o un volontario che conosca gli utenti e abbia sostenuto una specifica formazione sulla disabilità.

Non è possibile che entrambe le figure sopradescritte siano volontari.

In caso di servizi di trasporto effettuati a favore di due persone con disabilità a bordo (es. accoglienze temporanee, tragitti particolari etc.), il Responsabile del Centro Diurno, previo accordo con la famiglia e informando il Responsabile dell'UOS Disabilità, può autorizzare, laddove non ravvisi particolari problematiche di tipo sanitario e/o comportamentale, che l'accompagnamento sia realizzato con un solo operatore/autista presente nel mezzo.

Ogni Ente erogatore designa un coordinatore del trasporto che sarà referente, rispetto alle famiglie e agli operatori distrettuali, per tutti gli aspetti che attengono al servizio.

### **16. Rapporti tra Ente e Soggetti interessati**

L'Ente è chiamato a garantire la qualità del rapporto con la persona con disabilità, la sua famiglia, tutore/amministratore di sostegno, oltre ai referenti dell'Azienda ULSS e del Comune di residenza della persona.

In linea con quanto previsto dalla L.R. 22/02, l'Ente erogatore mette in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell'utente che dei familiari.

In particolare, tale compito si espleta attraverso un'adeguata comunicazione ed informazione.

L'Ente aggiorna i medesimi interessati sull'attività svolta rispetto al familiare con disabilità illustrandone obiettivi, passaggi, traguardi significativi e allo stesso tempo in merito alle proprie attività nel complesso e/o ai momenti più significativi della vita dell'Ente stesso.

Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, l'Ente è tenuto ad organizzare:

- a. incontri almeno una volta all'anno, in assemblea o in gruppi familiari o di Associazioni di familiari di ciascuna struttura allo scopo di confrontarsi sulla programmazione educativa e sugli aspetti organizzativi;
- b. incontri periodici, almeno due volte all'anno, tra il gruppo di familiari/amministratori di sostegno, tutori, o curatori rappresentanti delle persone ospitate in struttura e una rappresentanza dell'équipe di operatori dell'Ente della stessa struttura con lo scopo di confrontarsi sulla gestione quotidiana e sulla qualità della vita della medesima struttura;
- c. incontri, almeno due volte all'anno, con i familiari/amministratore di sostegno, tutore o curatore di ciascuna persona con disabilità ospitata per informazioni e confronto sul progetto personalizzato in atto, anche su richiesta degli stessi.

L'Ente è inoltre tenuto a diffondere eventuali circolari dell'Azienda ULSS destinate alle famiglie, tutori/amministratori di sostegno e all'associazione dei familiari in essa rappresentate.

Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie, del tutore/amministratore di sostegno, l'Ente invita gli stessi a esprimere le loro considerazioni, iniziative, problematiche o direttamente all'Ente medesimo, al referente del caso dell'Azienda ULSS o, laddove presente, all'Associazione dei familiari.

L'Ente incontra, informa e si confronta, non meno di due volte l'anno, i familiari/amministratore di sostegno, tutore o curatore di ciascuna persona con disabilità ospitata, e in tutte le occasioni in cui lo ritiene necessario, anche su richiesta degli stessi.

### **17. Attività di programmazione, formazione e aggiornamento del personale**

Ai sensi della L.R. 22/02 l'Ente accreditato è tenuto a garantire la formazione degli operatori, pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio ed a documentarla anche ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi.

Le attività di programmazione, formazione e aggiornamento del personale sono organizzate con una certa autonomia da parte dell'Ente erogatore su un minimo di 70 (settanta) ore annue per operatore, indicate nel calendario trasmesso entro novembre di ogni anno all'U.O.S. Disabilità. Eventuali variazioni che comportino la chiusura del centro nel corso dell'anno, in giornate diverse da quelle del calendario trasmesso a novembre, vanno preventivamente segnalate all'UOS Disabilità e alle famiglie e alle strutture residenziali.

Il piano formativo, programmato sulla base della raccolta dei bisogni delle diverse professionalità presenti in centro diurno, va comunicato all'U.O.S. Disabilità che provvederà a dare eventuale divulgazione delle iniziative a cui operatori aziendali e di altri enti gestori potrebbero partecipare.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente erogatore produrrà all'Azienda U.L.SS. la documentazione attestante gli incontri di formazione a cui il proprio personale ha partecipato nell'anno precedente.

Per rispondere alle esigenze delle famiglie e in un'ottica di flessibilità, l'Ente può prevedere l'organizzazione di attività destinate all'utenza anche nel mese di agosto, comunque senza alcun aggravio economico per l'Azienda ULSS.

### **18. Soggiorni in sedi diverse dal Centro Diurno**

Le persone con disabilità che partecipano ad eventuali soggiorni climatici, organizzati dall'Ente erogatore durante il periodo di apertura dei centri diurni, sono considerate presenti a tutti gli effetti in quest'ultimi, ferma restando la misura dei corrispettivi e il numero massimo di giornate annue di apertura (si veda punto 1.).

Entro il 31 maggio di ogni anno, l'Ente comunica all'U.O.S. Disabilità dell'Azienda ULSS:

- i luoghi e le strutture in cui sono organizzati i soggiorni sopra indicati;
- i nominativi delle persone partecipanti ai soggiorni e delle persone non partecipanti, che rimangono presso il Centro Diurno;
- i dati relativi al personale impegnato in tali soggiorni (numero operatori, profilo professionale, monte ore, eventuali altre informazioni utili es. volontari);
- i dati relativi al personale impegnato presso le strutture ospitanti (numero operatori, profilo professionale, monte ore, eventuali altre informazioni utili es. volontari).

L'Ente comunica tempestivamente all'U.O.S. Disabilità dell'Azienda ULSS eventuali modifiche a quanto sopra indicato.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Ente trasmette all'Azienda ULSS una relazione sui soggiorni effettuati, eventualmente integrando i dati sopra riportati.

### **19. Attività di monitoraggio e di verifica della qualità del servizio**

L'Azienda ULSS verifica la validità dei documenti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento ai sensi della L.R. 22/02.

L'Azienda ULSS monitora il funzionamento e la qualità delle strutture indicate nel presente accordo contrattuale tramite visite e sopralluoghi, con o senza preavviso, per verificare il rispetto degli indicatori previsti dalla normativa vigente e di qualità ritenuti riportati nel presente documento.

Il personale dell'Azienda ULSS, munito di documento di riconoscimento, può accedere ai locali di ciascuna struttura e assumere informazioni dirette dal responsabile, dagli ospiti e dai loro familiari, eventualmente presenti in ordine ai servizi e alle prestazioni che l'Ente è tenuto a garantire.

L'Azienda ULSS può accedere alla documentazione, e qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accREDITamento o suo sostituto, con l'eventuale assistenza dei membri dell'equipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e si concludono con la sottoscrizione di un verbale tra le parti.

## 20. Qualità del servizio

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine, l'Ente è tenuto a rispettare i seguenti indicatori di qualità:

### A. Organizzazione

1	Almeno settimanalmente si effettuano momenti di confronto, scambio, programmazione e condivisione in equipe.
2	Gli incontri vengono verbalizzati.
3	Esiste un adeguato passaggio di informazioni/consegne tra operatori.
4	Almeno mensilmente gli operatori effettuano incontri con il Coordinatore e il Responsabile della struttura.
5	Viene favorita all'interno della struttura la presenza stabile degli operatori e sono adottate misure adeguate di riduzione del turn over.
6	Sono presenti volontari o tirocinanti attivi nella vita della struttura al di fuori dello standard del personale previsto dalla normativa vigente.

### B. Trasporto

1	Flessibilità del servizio trasporto
2	Adeguatezza del servizio trasporto

### C. Progetto personalizzato e attività

1	Congruenza del PP annuale con i bisogni dell'utente.
2	Congruenza delle attività programmate con gli obiettivi del PP.
3	Sono realizzate delle attività nel/col territorio almeno due volte al mese.
4	Il PP viene costruito e presentato con il coinvolgimento della famiglia/ads, e verificato negli esiti dichiarati anche con la famiglia/ads
5	Collaborazioni interne/esterne all' ente erogatore.

### D. Bisogni relazionali, affettivi e sessuali

1	Si pone attenzione agli eventuali bisogni affettivi/sessuali degli utenti?
---	--

### E. Formazione

1	Esiste un piano formativo annuale
2	Tutti gli operatori hanno partecipato alla formazione professionale prevista dal piano formativo annuale

### F. Attenzione alla salute

1	Esiste una modalità concordata per gestire le emergenze sanitarie.
2	Esiste una scheda di rilevazione dei sintomi di malessere per gli utenti che non riescono a comunicarli all'operatore.
3	I familiari e/o amministratore di sostegno vengono prontamente aggiornati di eventi collegabili ad uno stato di malessere dell'utente e si concordano le decisioni in merito.

4	Per gli utenti per i quali in sede di attivazione PP o di verifica se ne ravvede la necessità, viene registrato giornalmente nella cartella personale lo stato di salute generale (ciclo mestruale, evacuazione, crisi epilettiche)
5	Si pone attenzione al mantenimento dello stato di salute generale dell'utente (controllo del peso, cura personale ecc.)
6	Esiste un protocollo per la somministrazione dei farmaci previa acquisizione del consenso scritto da parte della famiglia/tutore/AdS.

**G. Igiene e abbigliamento**

1	L'igiene orale viene effettuata almeno 1 volta al giorno
2	L'operatore supervisiona/controlla l'operazione di igiene orale effettuata direttamente dall'utente
3	Il bidet viene eseguito a bisogno
4	La verifica del cambio pannolone viene fatta almeno due volte al giorno

**H. Alimentazione**

1	La famiglia conosce il menu giornaliero/mensile in quanto viene consegnato o esposto e, in caso di variazioni rispetto al menu fissato, la struttura informa la famiglia
2	Nella definizione del menu settimanale l'ente tiene conto della scelta dell'utente e /o della famiglia
3	Le esigenze dietetiche di ciascun utente sono ben documentate e rispettate
4	Assunzione del pasto: rispetto delle esigenze dell'utente (orari e modalità di somministrazione)
5	E' presente un responsabile della sicurezza sulla qualità del cibo

**I. Ambienti**

1	Gli ambienti sono accessibili, puliti e accoglienti per gli utenti
2	Esiste una stanza specifica per le persone che, al bisogno, hanno la necessità di coricarsi

**J. Rapporti con la Famiglia/Ads**

1	Pronto passaggio di informazioni alla UOS Disabilità (operatore referente distrettuale) per ogni evento che influenza il progetto personalizzato.
---	---

**21. Obblighi contrattuali**

In caso di mancato rispetto degli indicatori di qualità del servizio, l'Azienda ULSS comunicherà all'Ente un termine congruo per motivare l'inosservanza verificata.

Trascorso tale termine e nel caso in cui le giustificazioni addotte dall'Ente accreditato siano ritenute non soddisfacenti, l'Azienda ULSS potrà procedere nei confronti dell'Ente medesimo all'applicazione di una penalità pari ad un importo compreso da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo € 5.000,00 (cinquemila).

**22. Fatturazione elettronica del servizio e pagamenti**

L'Ente emette mensilmente fatture distinte in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, una per la parte sanitaria pari al 67,5% della retta riconosciuta per ciascun utente e una per la parte sociale pari al 32,5%.

L'IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.

L'Ente accreditato invia entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento, a mezzo posta elettronica ai sottoelencati indirizzi, distinti per Distretto Est e per Distretto Ovest, l'elenco mensile delle persone con disabilità completo di:

- indicazione dell'Unità di Offerta
- presenze giornaliere
- indicazione della tariffa giornaliera
- numero e data delle fatture di riferimento.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per inoltrare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio, di seguito specificato, reperibile anche nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

<b>Distretto Est</b>	<b>Distretto Ovest</b>
Indirizzo mail cui inoltrare gli elenchi mensili: <a href="mailto:disabili@aulss8.veneto.it">disabili@aulss8.veneto.it</a>	Indirizzo mail cui inoltrare gli elenchi mensili: <a href="mailto:liquidazioneass@aulss8.veneto.it">liquidazioneass@aulss8.veneto.it</a>
<b>Codice Univoco Ufficio UFI8LR</b>	<b>Codice Univoco Ufficio MWGYHM</b>

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell'Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura in formato elettronico. L'Azienda ULSS 8 Berica, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

Infine, per quanto riguarda le prestazioni a favore di utenti ultrasessantacinquenni, la quota sociale viene posta direttamente a carico della persona con disabilità, mentre resta a carico dell'Azienda ULSS la quota parte di retta sanitaria, quantificata sulla scorta del progetto personalizzato.

Come previsto, infatti, al precedente punto 3., al compimento del 65° anno di età, l'utente può continuare il percorso semiresidenziale secondo un progetto personalizzato, alternativo al centro diurno, con spesa sociale a carico dello stesso, che potrà eventualmente avvalersi di una partecipazione economica da parte del comune di residenza.

L'Azienda ULSS si impegna a fornire all'Ente tutte le informazioni necessarie alla corretta emissione delle fatture.

**23. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Ente accreditato si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail [protocollo@aulss8.veneto.it](mailto:protocollo@aulss8.veneto.it)

PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

L'accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

***Allegati parte integrante:***

*Sono parte integrante dell'accordo i seguenti allegati:*

- *Carta dei Servizi della struttura socio-sanitaria accreditata Centro diurno per persone con disabilità.*
- *Progetto della predetta struttura.*

Letto, confermato e sottoscritto,

Vicenza, \_\_\_\_\_

Per l'Azienda ULSS 8 Berica  
*Il Direttore Generale*

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*

## ALLEGATO 1/B

### DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' IN CARICO ALL'AZIENDA ULSS 8 BERICA

#### Progetti sperimentali

Ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A della DGR n. 1438 del 5 settembre 2017 le parti concordano quanto segue:

##### 1. Progetti sperimentali

La DGR 1804/2014 prevede la *“definizione di un modello sperimentale di erogazione di prestazioni socio sanitarie nell'ambito di percorsi educativi e/o occupazionali esterni al Centro Diurno o nell'ambito di strutture residenziali innovative, tenendo conto dei bisogni assistenziali correlati ai progetti personalizzati in un'ottica di autodeterminazione e riconsiderando il sistema delle unità di offerta dei servizi socio-sanitari e assistenziali alla luce dell'approccio biopsicosociale e delle capability delle persone con disabilità, nell'arco della loro vita”*.

Con DGR n. 739 del 14.05.2015 avente ad oggetto "Criteri per l'assegnazione alle Aziende ULSS e l'utilizzo di risorse in accentrata regionale relative al Fondo regionale per la Non Autosufficienza 2014. DGR 181/CR del 16 dicembre 2014", la Regione ha confermato l'assegnazione di un fondo specifico per progetti di sperimentazione in materia di semi residenzialità per persone con disabilità, previa valutazione effettuata tramite SVAMDI .

##### 2. Oggetto

I progetti sperimentali sono progetti alternativi al centro diurno per persone disabili di età compresa tra i 18 e i 64 anni; di norma, profilo assistenziale medio o basso (liv. 2 o 3), rapporto medio operatori utenti 1:5 o 1:7, che prevedono attività mirate a potenziare gradualmente l'autonomia della persona con affiancamento previsto a inizio progetto o in piccoli gruppi direttamente in contesto.

I percorsi relazionali educativo assistenziali si caratterizzano per il lavoro in piccoli gruppi e la ricerca di contesti sociali e occupazionali adeguati nell'aiutare la persona con disabilità a sperimentare un ruolo sociale attivo.

Per tale motivo acquista importanza la costruzione di reti relazionali significative con il territorio e con i singoli contesti sociali con cui le persone con disabilità, singolarmente o in piccoli gruppi, entrano in rapporto.

##### 3. Obiettivi

Gli obiettivi che i progetti sperimentali prevedono sono di natura generale, quali la possibilità di avviare un percorso educativo volto a raggiungere il grado massimo di sviluppo delle capacità globali della persona con disabilità in modo da attivare la risposta più inclusiva possibile volta alla partecipazione e al buon funzionamento, nonché specifici obiettivi quali:

- valutare, formare e orientare la persona con disabilità;

- sperimentare, attraverso la strutturazione di attività occupazionali, di integrazione sociale o formative, organizzate in piccoli gruppi o a livello individuale, le diverse capacità collegate alle aree di funzionamento e disabilità della persona stessa;
- formare, potenziare o mantenere le abilità emerse durante il percorso di valutazione e sperimentazione, che possono essere spese in ambienti esterni.

#### 4. Rette

Sono previste quattro rette giornaliere a seconda del tipo di intervento e del numero di ore previste, come dettagliato nel prospetto in calce al presente documento.

L'Ente emette mensilmente fatture distinte in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, una per la parte sanitaria pari al 67,5% della retta riconosciuta per ciascun utente e una per la parte sociale pari al 32,5%.

L'eventuale trasporto, nonché il pasto, sono a carico della famiglia.

#### 5. Modalità di gestione

Il Progetto Sperimentale ha le caratteristiche di una frequenza a titolo volontario, finalizzata al potenziamento e al mantenimento di abilità nella sfera dell'autonomia e della socializzazione.

L'ente che gestisce il Progetto Sperimentale deve garantire:

- l'impiego di *personale regolarmente inquadrato* e retribuito sulla base del vigente contratto collettivo;
- l'applicazione della *legislazione vigente in materia di salute e sicurezza* nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- la stipula di *idonea assicurazione antinfortunistica e responsabilità civile* a copertura del personale impiegato e dell'utente / *posizione INAIL* personale impiegato;
- il *rispetto della normativa vigente* in base alle attività svolte nell'ambito del progetto (es. apertura partita IVA in caso di vendita prodotti, procedura HACCP in caso di manipolazione sostanze alimentari, ...).

L'Ente erogatore può avvalersi della collaborazione di altri Enti per la gestione del progetto sperimentale stipulando un accordo di collaborazione che preveda i requisiti base di cui sopra, e che dovrà essere inoltrato in copia all'Azienda ULSS. L'Ente sottoscrittore del presente accordo resta comunque responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Azienda ULSS.

#### 6. Assenze temporanee

Come previsto dalla DGR 740/2015 l'assenza temporanea dal Centro Diurno comporta una rimodulazione della retta, secondo le percentuali descritte nella seguente tabella:

Modalità di assenza	Tipologia di assenza (*)	Percentuali di riduzione dei costi ribaltati sulle singole voci della produzione	Percentuale di riduzione della retta
Assenza continuativa	Dal 2° al 10° giorno di assenza	- 25% attività educative - 100% vitto - 100% materiale	- 8%
	Dal 11° al 30° giorno di assenza	- 25% trasporto - 100% vitto - 25% attività educative - 100% materiale	- 12%

	Dal 31° al 60° giorno di assenza	- 25% personale - 25% trasporto - 100% vitto - 25% attività educative - 100% materiale	- 27%
	Dal 61° giorno di assenza	Tariffa sospesa, con possibilità di: o Dimissione o Sospensione o Riformulazione progetto	- 100 %
Assenza non continuativa	Da 81° giorno di assenza	Tariffa sospesa, con possibilità di: o Dimissione o Sospensione o Riformulazione progetto	- 100 %

(\*) Le assenze vanno valorizzate rispetto ai giorni di frequenza previsti dal progetto individualizzato e di apertura del Centro Diurno.

L'Ente erogatore è tenuto a dare tempestiva informazione scritta, anche tramite posta elettronica al Referente del caso e all'UOS Disabilità dell'assenza della persona con disabilità.

Dopo 60 giorni consecutivi di assenza durante i periodi di apertura del centro diurno, nella misura in cui al 61° giorno non sia ancora possibile il rientro della persona con disabilità, l'UVMD è tenuta a definire la data di dimissione, salvo vi sia una data di rientro certa legata a motivi di salute.

### 7. Modalità di registrazione delle prestazioni

L'Erogatore si impegna a registrare le presenze giornaliere, alimentando il Portale regionale Atl@nte. Si impegna altresì a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. inviante circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

L'Azienda U.L.S.S., tramite la competente Unità Valutativa Multidimensionale, s'impegna a verificare e a valutare la situazione dell'utente entro un termine di 30 giorni ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.

In ogni caso, al verificarsi dell'evento, l'Erogatore deve provvedere all'aggiornamento del Progetto Personalizzato.

Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda U.L.S.S. inviante, attraverso la competente UVMD, nell'ambito della propria attività ordinaria, può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell'inserimento nella struttura.

### 8. Rapporti tra Ente e Soggetti interessati

Si rinvia all'art. 16 dell'Allegato 1/A

### 9. Fatturazione elettronica del servizio e pagamenti

Si rinvia all'art. 22 dell'Allegato 1/A.

Letto, confermato e sottoscritto,

Vicenza, \_\_\_\_\_

Per l'Azienda ULSS 8 Berica  
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato  
Il Legale Rappresentante

## RETTE PROGETTI SPERIMENTALI

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ORE MEDIE SETTIMANALI	RETTA GIORNALIERA COMPLESSIVA
A	Progetto alternativo al centro diurno per persone disabili; di norma, profilo assistenziale medio o basso (liv. 2 o 3), rapporto medio operatori utenti 1:5 o 1:7. Previsto un primo periodo di affiancamento costante singolarmente o in piccoli gruppi direttamente in contesto, per potenziare gradualmente l'autonomia della persona. Durata del progetto max n. 1 anno.	<b>35 ore per 225 gg. di frequenza annua</b>	€ 42,22
B	Progetto alternativo al centro diurno per persone disabili con minore impegno orario; di norma, profilo assistenziale medio o basso (liv. 2 o 3), rapporto medio operatori utenti 1:5 o 1:7. Previsto un primo periodo di affiancamento costante singolarmente o in piccoli gruppi direttamente in contesto, per potenziare gradualmente l'autonomia della persona. Durata del progetto max n. 1 anno.	<b>30 ore per 225 gg. di frequenza annua</b>	€ 36,17
C	Progetto alternativo al centro diurno per persone disabili con minore impegno orario; di norma, profilo assistenziale medio o basso (liv. 2 o 3), rapporto medio operatori utenti 1:5 o 1:7. Previsti piccoli gruppi direttamente in contesto, con maggiore autonomia della persona.	<b>25 ore per 225 gg. di frequenza annua</b>	€ 30,55
D	Progetto alternativo al centro diurno per persone disabili; di norma, profilo assistenziale medio o basso (liv. 2 o 3), rapporto medio operatori utenti 1:5 o 1:7. Previste attività di supporto ad esperienze di progetti di integrazione sociale in ambito lavorativo attraverso attività che promuovono un maggiore grado di autonomia, o attività che favoriscano l'integrazione sociale e l'utilizzo delle risorse della comunità locale.	<b>minimo 18 ore per 220 gg di frequenza</b>	€ 22,00